



COMUNE di NE

(Città Metropolitana di Genova)

ORDINANZA N. 03 del 23.06.2022

ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

- RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- VISTO il Decreto della Regione Liguria n. 3917/2022 del 21.06.2022 con cui viene decretato lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio della Regione Liguria per gli incendi boschivi;
- CONSIDERATO che il fenomeno degli incendi boschivi e particolarmente a rischio in determinati periodi dell’anno per il verificarsi di particolari condizioni meteorologiche ed ambientali, causando notevoli danni all’economia locale e pericoli per la pubblica incolumità, nonché, il difficile ripristino ambientale;
- CONSTATATO che molti incendi si possono sviluppare per l’incuria individuale o per il completo abbandono di varia aree boschive e agricole, anche ubicate vicino alle abitazioni, da parte dei possessori contro ogni logica del mantenimento ambientale e della sicurezza comunitaria;
- VISTO l’art. 21 c. 5 del Regolamento Regionale n. 1/1999 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale) nel quale è sancito che al margine delle strade, dei sentieri e degli appezzamenti coltivati, per una fascia di rispetto non superiore a metri 3 (tre) il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi può essere sempre effettuato;
- VISTO l’art. 2 del Regolamento sopra citato che prevede la possibilità di emettere apposite ordinanze sindacali che raccomandino una devegetazione intorno ai fabbricati ed alle loro pertinenze per una profondità di metri 15 (quindici), misurati pianimetricamente dalla base degli stessi, a condizione che siano adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla;
- VISTO l’art. 845 Codice Civile;
- VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Che dalle ore 00.01 del 24.06.2022 e fino alla cessazione dello stato di grave di grave pericolosità su tutto il territorio della Regione Liguria per gli incendi boschivi è vietata su tutto il territorio comunale la combustione di residui agricoli e forestali.

In tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000

E’ VIETATO

COMUNE DI NE

Prot.0006008 - 23.06.2022

CAT. VI CLASSE 10 INTERNO



Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

La violazione dei divieti di cui all'art. 42 della L.R. 4/1999 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell'art. 52 della L.R. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000.

Il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Municipale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati dall'esecuzione della presente.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorno dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

In caso di avvistamento di incendio chiamare uno dei seguenti numeri:

NUMERO VERDE REGIONE LIGURIA	800.807047
CORPO FORESTALE DELLO STATO	1515
VIGILI DEL FUOCO	112

Ne, li 23 giugno 2022



*Il Sindaco
Francesca Garibaldi*